

Espressioni sconvenienti o offensive: i principi di diritto da applicare all'illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 11 gennaio 2021

Espressioni sconvenienti o offensive: i principi di diritto da applicare all'illecito deontologico

All'illecito deontologico di cui all'art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente) si applicano i seguenti principi di diritto: i) la valutazione della natura offensiva o sconveniente delle frasi utilizzate non deve fermarsi alla superficie del passaggio difensivo incriminato, ma deve penetrarne la sostanza al di là della sua resa letterale; ii) il criterio fondamentale per valutare la liceità delle espressioni vietate è quello della loro attinenza alla difesa, specie se sconvenienti ma non direttamente offensive; iii) la responsabilità e quindi la determinazione della sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento, va valutata tenendo conto dei fatti complessivamente valutati e non il singolo episodio oggetto di indagine, avulso dal contesto in cui si è verificato.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 11 gennaio 2021